Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 — Roma — Giovedì 29 Settembre — Numero 225

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. 22;	semestre L. 12;	trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» » 36;	» » 19;	» » 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» » 80;	» » 41;	» » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi. . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 403 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il titolo 1° della legge 2 agosto 1897, n. 382, sui provvedimenti per la Sardegna;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno e del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Regolamento per le Compagnie dei Barracelli, che sarà, d'ordine Nostro, vistato dai predetti Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.
A. FORTIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO per le Compagnie dei Barracelli.

Art. 1.

Scopo della Compagnia barracellare è la guarentigia delle proprietà affidate alla sua custodia, mediante un compenso corrisposto dai proprietarii assicurati. La Compagnia coopera inoltre ai servizi di sicurezza pubblica, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.

Art. 2.

La costituzione della Compagnia è deliberata dal Consiglio comunale. Essa dura in funzione un anno.

Il Prefetto ha diritto d'invitare il Consiglio comunale a deliberare sulla costituzione della Compagnia e può costituirla d'ufficio, sentiti il Consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa, quando vi sia domanda dei contribuenti del Comune che paghino insieme un terzo dell'imposta fondiaria.

Art. 3.

Il capitolato fissa la estensione della assicurazione, la misura dei compensi, i patti fra gli assicurati e la Compagnia, le norme per gli imputamenti e tutte le altre modalità necessarie ad ottenere un regolare funzionamento della Compagnia. Il capitolato è deliberato dal Consiglio comunale.

Il capitolato deve essere sottoposto all'approvazione del Prefetto, nè può essere modificato durante l'esercizio barracellare.

Se il Comune non provvede alla formazione del capitolato entro un mese, vi provvederà il Prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le disposizioni del capitolato, che determinano la misura dei compensi alle Compagnie, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 4.

La Compagnia barracellare è composta del Capitano, di uno o due ufficiali e del numero di graduati e di barracelli necessario per la custodia dei beni, tenuto conto del loro valore, della importanza e della estensione del territorio del Comune.

La Compagnia barracellare ha, inoltre, un attuario ed un cassiere.

Art. 5.

Per essere nominato Capitano, ufficiale, graduato, barracello, attuario e cassiere è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) essere maggiore di età;

c) potersi validamente obbligare;

d) avere il certificato di buona condotta;

e) essere proprietario di beni stabili al netto da ipoteche per un valore da stabilirsi nel capitolato.

Art. 6.

Non possono far parte della Compagnia barracellare:

a) i condannati per reati d'associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a' termini di legge;

b) gli ammoniti e i vigilati speciali dalla Pubblica Sicurezza;

c) i condannati per mendicità;

d) gli interdetti, gli inabilitati e i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento;

e) coloro che avendo fatto parte di precedente Compagnia non ne abbiano reso regolarmente i conti o abbiano abusato dei fondi;

f) coloro che furono espulsi da altre Compagnie o furono revocati dal grado.

È incompatibile l'ufficio di Capitano, graduato, barracello, cassiere ed attuario con quello di Sindaco o di assessore municipale.

Art. 7.

Anche coloro che non si trovano nelle condizioni volute dalla lettera *e)* dell'articolo 5 possono essere chiamati a far parte della Compagnia, a condizione che per loro rispondano civilmente i genitori o altre persone, che si possano validamente obbligare e prestino la garanzia determinata nel capitolato.

Art. 8.

Tre mesi prima della scadenza dell'anno, il Prefetto, sentito il Consiglio comunale, nomina il Capitano barracellare per l'anno successivo.

Il Consiglio comunale potrà ricorrere contro la nomina fatta dal Prefetto al Ministero dell'Interno, che provvederà definitivamente.

Art. 9.

Il Capitano nel termine di 15 giorni, decorrendi dal giorno successivo a quello della deliberazione di nomina, forma l'elenco dei membri della Compagnia nel numero determinato dal capitolato. L'elenco entro il detto termine sarà trasmesso al Prefetto, che l'approva, sentito il Consiglio comunale. Tale termine può essere, per giustificati motivi, prorogato di 5 giorni dal Prefetto, purchè il Capitano ne faccia domanda prima della scadenza del termine stesso.

Art. 10.

Gli ufficiali, i graduati, l'attuario ed il cassiere saranno eletti a maggioranza a scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia barracellare, riunita senza armi e presieduta dal Sindaco coll'assistenza del segretario comunale, che redigerà il verbale.

Il cassiere può essere eletto fuori della Compagnia e dovrà prestare garanzia.

Art. 11.

I componenti la Compagnia riceveranno una patente vidimata dal Prefetto. Dopo la nomina i barracelli davanti al Sindaco ed il Capitano davanti al Pretore

del Mandamento dovranno prestare giuramento di fedelmente eseguire i doveri del proprio ufficio.

Il Pretore ed il Sindaco stenderanno la dichiarazione sottoscritta dell'avvenuto giuramento.

Art. 12.

Tutte le formalità prescritte nei precedenti articoli dovranno essere compiute prima del giorno della scadenza del precedente esercizio barracellare.

In tale giorno la Compagnia, a cura del Sindaco, verrà immessa nell'esercizio delle sue funzioni e da quel giorno incomincierà il suo servizio e la sua responsabilità.

Art. 13.

Qualora il Capitano non presenti a tempo debito l'elenco dei membri della Compagnia, il Prefetto, il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 9, provvede nel più breve tempo, sentito il Consiglio comunale, alla nomina di un altro Capitano.

Della scadenza dei termini, il Sindaco deve dare immediato avviso al Prefetto.

Art. 14.

La Compagnia barracellare non è corpo militarmente organizzato; nondimeno i componenti della medesima sono equiparati agli agenti della pubblica sicurezza ed i verbali, che redigono nel limite delle loro attribuzioni, fanno fede in giudizio fino a prova in contrario. Nel caso i barracelli operanti siano analfabeti, il verbale sarà redatto dall'attuario, il quale dovrà fedelmente scrivere in esso alla presenza di due testimoni, che lo sottoscrivono, tutto quanto gli asserenti esporranno.

I barracelli porteranno per distintivo una placca di metallo, legata al braccio, con incisa al centro la lettera *B* e il nome del Comune al quale appartengono.

Art. 15.

I barracelli possono senza permesso andare armati di fucile e di rivoltella e lo devono nell'esercizio delle loro funzioni; ma non possono far uso di fucile per la caccia senza averne ottenuto regolare permesso a' termini delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Art. 16.

I barracelli oltre le funzioni loro proprie debbono esercitare, sotto la dipendenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza e dell'Arma dei Reali carabinieri, una vigilanza assidua per prevenire e reprimere i delitti contro le proprietà; eseguire perlustrazioni notturne nell'abitato; prestarsi ad ogni richiesta dell'Autorità competente, incorrendo, in caso di rifiuto, nella pena stabilita nell'articolo 179 del Codice penale; fare sollecita denuncia di ogni reato, che venga a loro notizia; serbare il segreto sopra i fatti conosciuti per ragione del loro ufficio, incorrendo, in caso di propalazione, nelle pene comminate per il reato previsto dall'articolo 177 del Codice penale.

Art. 17.

Le azioni di valore militare compiute da barracelli vengono ricompensate colle norme stabilite per l'esercito. Le azioni di valore civile e di marina e le benemerenze per la pubblica salute vengono ricompensate colle norme stabilite dalle relative disposizioni vigenti.

Art. 18.

Di ogni importante operazione di servizio compiuta dai barracelli, i Prefetti riferiranno al Ministero dell'Interno colla proposta di gratificazione o di encomio secondo i casi.

Art. 19.

I barracelli avranno diritto a un premio speciale sul bilancio dello Stato per l'arresto di individui, che si trovassero nelle condizioni appresso indicate:

di un militare dichiarato disertore, L. 20;

di un inscritto di leva dichiarato renitente, L. 20;

di un evaso dall'ergastolo, L. 50;

di un evaso da case di pena, se condannato oltre i 20 anni, L. 30;

se a pena minore, L. 10;

di un latitante condannato alla reclusione o alla detenzione se da 1 a 5 anni, L. 6;

se da 5 a 10 anni, L. 10;

se da 10 a 20 anni, L. 15;

se a tempo maggiore, L. 20.

È accordato il premio di L. 5 ai barracelli che avranno sorpreso ed arrestato un individuo trovato in possesso di alcuna delle armi che l'articolo 470 del Codice penale dichiara insidiose.

Nel caso di sequestro, in campagna o sulle vie pubbliche, di armi lunghe da fuoco o pistole di misura, a persone non munite della prescritta licenza; o di alcuno degli strumenti indicati nell'articolo 23 del Regolamento per la esecuzione della legge di pubblica sicurezza, quando siano portati senza giustificato motivo, il premio sarà di lire 2.

Art. 20.

I barracelli possono in via temporanea essere adoperati in servizio di pubblica sicurezza fuori della loro residenza:

1° per servizi urgenti in genere;

2° per servizio di colonna mobile organizzata per l'inseguimento o l'arresto di malfattori.

Il servizio di cui nel n. 1 deve essere richiesto dall'Autorità di pubblica sicurezza o dall'Arma dei RR. Carabinieri. Quello di cui nel n. 2 deve essere autorizzato dal Ministero.

Per tali servizi sarà corrisposta ai barracelli un'indennità giornaliera di L. 1.50 per ciascuno sui fondi del bilancio del Ministero dell'Interno stabiliti per so-

prassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio di sicurezza pubblica.

Art. 21.

I barracelli sono esenti dalle *prestazioni in natura* per le *roadie* e per le strade comunali obbligatorie.

Art. 22.

Il Capitano rappresenta e dirige la Compagnia barracellare e dà i necessari provvedimenti per il buon andamento del servizio di sorveglianza affidato alla medesima.

In sua assenza, impedimento o revoca lo supplisce l'ufficiale più anziano.

Art. 23.

L'attuario registra le denuncie, gli introiti, le spese, gli imputamenti, i sequestri di bestiame (*tenture*); spedisce a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta indicante la natura e la data della denunzia; prende nota delle denunzie rifiutate, sottoscrivendole e facendole sottoscrivere da chi ne avrà notificato il rifiuto, e nel caso che questi sia analfabeta, da persona di sua fiducia; compie tutti gli altri atti che gli saranno commessi dal capitolato.

Art. 24.

I fondi della Compagnia saranno depositati nella Cassa postale di risparmio. Il cassiere deve eseguire i prelevamenti dietro richiesta sottoscritta dal Capitano e dall'attuario. È vietato in modo assoluto di fare qualunque prestito o ripartizione di utili a favore dei barracelli prima della chiusura dell'esercizio barracellare e dell'approvazione del conto con deliberazione della Compagnia, ratificata dalla Giunta municipale ed approvata dal Prefetto e prima che siano interamente liquidati o risarciti i danni.

Art. 25.

I barracelli sono solidariamente obbligati di fronte agli assicurati. Gli utili non costituiscono un fondo della Compagnia, ma appartengono individualmente a ciascuno di essi nella quota e previe le deduzioni stabilite dal capitolato.

Art. 26.

Il Sindaco deve procedere, assistito dal segretario, ad una verifica mensile della cassa e dei conti barracellari; della verifica dovrà redigersi verbale.

Art. 27.

Ciascun introito sarà registrato dall'attuario e vidimato dal cassiere.

Risponderanno dei fondi barracellari il Capitano, l'attuario ed il cassiere nel limite delle rispettive attribuzioni.

Art. 28.

Gli stipendi dell'attuario e del cassiere saranno fissati nel capitolato.

Art. 29.

I barracelli che non adempiono i loro doveri potranno essere ammoniti e multati dal Capitano; potranno anche essere esclusi dalla Compagnia per deliberazione della Giunta municipale, su proposta del Capitano.

Contro i provvedimenti del Capitano e la deliberazione della Giunta, i barracelli possono ricorrere al Prefetto entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 30.

L'esclusione porta con sè la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto, rimanendo però ferma la responsabilità solidale, di cui all'articolo 25.

Art. 31.

Il Capitano può essere dal Prefetto sospeso o revocato con provvedimento motivato.

Il Prefetto, sentito il Consiglio comunale, può sospendere o revocare qualunque membro della Compagnia.

Art. 32.

Il Capitano e i componenti la Compagnia, processati per uno dei delitti, che portano l'incapacità prevista nell'articolo 6, resteranno sospesi dalle loro funzioni fino all'esito del procedimento e revocati se contro di loro fosse pronunziata sentenza di condanna per uno di quei delitti.

Gli espulsi, revocati e deceduti verranno sostituiti nei modi indicati nel presente Regolamento.

Art. 33.

Il Prefetto, uditi il Consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa, può decretare d'ufficio lo scioglimento della Compagnia.

La Giunta municipale dovrà eseguire inchieste per accertarsi del regolare funzionamento della Compagnia e potrà proporne lo scioglimento al Prefetto, che lo potrà decretare sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 34.

Costituitasi la Compagnia, il Sindaco dovrà, mediante manifesto e pubblico bando, avvertirne i comunisti.

Art. 35.

Nel termine di trenta giorni dalla data del manifesto, è obbligatoria la denuncia per l'assicurazione delle proprietà comunali, del monte granatico, delle opere pie, delle case fuori dell'abitato, delle vigne, dei chiusi, dei seminati e delle piantagioni di qualunque genere, dei frutti pendenti, dei buoi e delle vacche da lavoro e da latte tenute in istalla, dei loro vitelli, dei tori,

dei cavalli e delle cavalle da sella, da tiro, da soma e da corsa, dei poledri, degli asini tenuti in campagna, dei maiali.

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi nei quali vi sia un custode permanente.

Art. 36.

Gli altri beni non indicati nell'articolo precedente, potranno essere assicurati secondo le norme stabilite dal Consiglio comunale nel capitolato barracellare.

Art. 37.

Nel caso i proprietari non denuncino i beni ai sensi dell'articolo 35, la denuncia sarà eseguita d'ufficio dalla Compagnia barracellare che ne darà avviso all'interessato.

Contro l'accertamento d'ufficio, l'interessato può ricorrere entro un mese al Prefetto, il quale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, decide inappellabilmente.

Art. 38.

La responsabilità barracellare si estende a tutti i beni assicurati e ai loro accessori.

Art. 39.

Il barracellato risponde dei furti o danni commessi nelle case assicurate, purchè consumati con guasto di porte, finestre od altri ripari che ne impediscano l'accesso, o con aprimento di porte mediante grimaldelli, con scalata di muri e simili. Non risponde del denaro o degli oggetti preziosi non denunciati alla Compagnia secondo le norme stabilite nel capitolato.

Art. 40.

Il barracellato risponde di ogni genere di seminati e frutti pendenti o staccati dal suolo. Per i covoni lasciati nel campo, il proprietario prima di abbandonare il campo, o un suo incaricato, ne farà denuncia al Capitano indicando il numero dei covoni e per quanto tempo dovrà lasciarli sul campo. Dopo questo tempo cessa ogni responsabilità della Compagnia.

Art. 41.

Il barracellato risponde del bestiame, purchè custodito o tenuto in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altro riparo, che ne impediscano l'uscita.

Art. 42.

Il barracellato risponde degli incendi avvenuti per fatto dell'uomo e senza colpa del danneggiato, nella misura che sarà stabilita dal capitolato.

Art. 43.

Il barracellato risponde dei furti e del danneggiamento anche quando no siano noti gli autori, salvo regresso contro i medesimi.

Art. 44.

È data facoltà alla Compagnia di sequestrare il bestiame trovato errante o incustodito nelle campagne e nelle proprietà altrui e di esigere dal proprietario del bestiame quella tassa proporzionata alla quantità del bestiame sequestrato, che sarà stabilita dal capitolato e il rimborso delle spese di custodia o di mantenimento fino al riscatto. Del sequestro sarà data immediata notizia al Sindaco.

Art. 45.

Conosciutosi il proprietario, la Compagnia ha obbligo di dare al medesimo immediato avviso del fatto sequestro, invitandolo a ritirare il bestiame nel termine di giorni cinque. L'avviso sarà notificato in via amministrativa e della eseguita notifica si dovrà redigere apposito referto.

Qualora il proprietario entro i cinque giorni non ritiri il bestiame sequestrato, il Sindaco, con apposito atto in carta libera da notificargli per mezzo dell'usciere del giudice conciliatore e, in mancanza di questo, del messo comunale, lo inviterà a ritirare il bestiame previo il pagamento della tassa e delle spese entro il termine di un mese a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica, diffidandolo che in caso di inadempimento il bestiame sarà venduto ai pubblici incanti, e la somma ricavata dalla vendita, dedotte le spese, sarà versata a favore del locale Monte granatico a' termini del seguente articolo.

Se il proprietario non è conosciuto, il Sindaco, decorsi i cinque giorni dalla ricevuta notizia del sequestro, farà pubblicare un avviso contenente la suddetta diffida nel Foglio degli annunzi legali della Provincia a spese della Compagnia, salvo a questa il diritto di rivalsa verso il proprietario.

Art. 46.

Decorso inutilmente il mese dalla diffida personale o dalla pubblicazione dell'avviso sul Foglio degli annunzi legali della Provincia, la Compagnia è autorizzata a promuovere la vendita del bestiame istesso con le formalità dei pubblici incanti.

La somma ricavata dalla vendita, dedotte tutte le spese e la tassa, sarà depositata nella cassa comunale fino allo spirar del termine di cui nell'articolo 717 del Codice civile. Trascorso tale termine, la somma sarà devoluta a favore del Monte di soccorso locale.

Art. 47.

Il barracellato potrà pure sequestrare il bestiame, che attraverserà gli altrui seminati o sarà introdotto negli altrui terreni, sebbene ciò sia avvenuto col permesso del proprietario, sempre che un tal permesso non sia dato per iscritto, e preventivamente non sia stato presentato al Capitano, che vi appone il suo visto e lo restituisce subito a chi lo ha consegnato.

Il proprietario del bestiame sequestrato sarà invitato a ritirarlo nei tempi e nei modi indicati nei tre precedenti articoli.

Art. 48.

Per i proprietari, che nel termine stabilito dal capitolato non paghino i diritti di assicurazione, sarà compilato, in base ai registri delle denuncie, apposito ruolo, che sarà consegnato subito al Sindaco il quale lo farà affiggere per lo spazio di 15 giorni all'albo pretorio del comune e notificare personalmente agli iscritti dal messo comunale. Il ruolo, col certificato dell'eseguita pubblicazione, rilasciato dal segretario comunale, sarà immediatamente trasmesso al Prefetto, che lo rende esecutorio, sentite, in caso di ricorso, la Giunta municipale e la Giunta provinciale amministrativa I proprietari possono, entro quindici giorni dall'avuta notificazione, ricorrere al Prefetto. Il ruolo, col visto di esecutorietà, sarà consegnato al depositario del Monte e, in quei Comuni dove manchi il depositario, all'esattore, per essere riscosso coi privilegi fiscali stabiliti per la esazione delle entrate dei Monti di soccorso della Sardegna.

Non può la Compagnia valersi dei privilegi fiscali per la riscossione di tali entrate dopo trascorso un anno della scadenza dell'esercizio barracellare, cui il ruolo si riferisce.

Art. 49.

Le controversie fra il cassiere e la Compagnia e fra l'attuario e la Compagnia sono decise, in via amministrativa, dal Sindaco, con diritto a reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 50.

Le controversie per danni e contravvenzioni non eccedenti il valore di lire 100 sono composte e risolute dal Sindaco.

Gli arbitrati hanno forza di titolo esecutivo. Il segretario, come cancelliere, ha la facoltà di apporre al giudicato la formula esecutiva.

Art. 51.

Trattandosi di controversie per somma eccedente le lire 100, giudicheranno sempre sommariamente i giudici ordinari.

Art. 52.

Dall'arbitrato del Sindaco si ha diritto di ricorrere nel termine di 5 giorni, al Pretore del Mandamento, che giudicherà in via sommaria, nel termine non maggiore di giorni 5, senza formalità di giudizio.

Art. 53.

Per le controversie non superiori a L. 100, fra i componenti la Compagnia per le ripartizioni del fondo barracellare e pel modo con cui venne tenuta l'amministrazione, è arbitro il Sindaco. Per somme maggiori i barracelli hanno obbligo di rivolgersi al Sindaco che cercherà di comporre amichevolmente le contestazioni; qualora non riesca tale amichevole componimento, le controversie rientreranno nella competenza dell'Autorità giudiziaria.

Art. 54.

Il Sindaco può deferire il giuramento ai testimoni e alle parti. I diritti e le tasse per gli arbitrati saranno dovuti e liquidati in base alle disposizioni vigenti per la conciliazione.

Art. 55.

Gli arbitrati barracellari, anche se sottoscritti dalle parti, son esenti dalla tassa di registro.

La registrazione è obbligatoria quando dalla decisione del Sindaco si ricorra al Pretore del Mandamento

Art. 56.

Le denuncie dei beni assicurati alla Compagnia e quelle dei danni imputati al barracellato, si faranno in carta libera e dovranno essere riportate in apposito registro della Compagnia formato da fogli in carta da bollo da centesimi 10.

Art. 57.

Dal fondo barracellare, composto di tutti i diritti spettanti alla Compagnia, si preleveranno:

1° le indennità da pagarsi ai danneggiati;

2° gli stipendi del cassiere e dell'attuario;

3° le spese di liti, di amministrazione e tutte le altre che possano occorrere per il servizio barracellare.

Art. 58.

A quanto non è previsto nel presente Regolamento sarà provveduto nei capitolati barracellari.

Art. 59.

Le disposizioni contrarie alle presenti sono abrogate.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
PELLOUX.

Visto: *Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*
A. FORTIS.

Il Numero **404** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il titolo 1° della legge 2 agosto 1897, n. 382, sui provvedimenti per la Sardegna;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari del-

l'Interno, e del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, che sarà, d'ordine Nostro, vistato dai predetti Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.
A. FORTIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna.

CAPO I.

Repressione dell'abigeato.

Art. 1.

È obbligatorio l'uso del marchio per il bestiame bovino ed equino e del segno per quello suino ed ovino.

I proprietari di bestiame esistente nel territorio del Comune, nel termine di giorni 60 dalla attuazione del presente Regolamento, dovranno farne denuncia all'ufficio comunale, indicando il marchio per i bovini e gli equini, e il segno per i suini ed ovini. L'ufficio comunale accerterà la proprietà del bestiame denunciato.

Il marchio non è obbligatorio per i cavalli di lusso: i loro proprietari però dovranno ugualmente farne denuncia all'ufficio comunale, che li inscriverà in ispeciale registro.

Art. 2.

Il bestiame acquistato senza marchio o segno sarà immediatamente sottoposto alla formalità, di cui nel precedente articolo, ed il prodotto del bestiame grosso lo sarà entro i diciotto mesi dalla nascita.

Il proprietario deve denunciare all'ufficio comunale il marchio o segno adoperato per il suo bestiame, unendovi il disegno.

Deve pure denunciare, entro quindici giorni dall'acquisto, i capi di bestiame marcato o segnato acquistato, denunciando pure il segno o marchio dei medesimi.

Art. 3.

Il segretario comunale deve tenere un registro per il bestiame grosso ed uno per quello minuto. Nel primo deve essere indicato:

a) il cognome, nome e domicilio del proprietario;

b) il mantello, il marchio e, nel caso lo abbia, il segno.

Nel secondo:

a) il segno del denunziante;

b) il numero del bestiame segnato.

Art. 4.

L'ufficio comunale rilascerà ricevuta delle denuncie, e, in caso di alienazione del bestiame, apposito bollettino da staccarsi da un registro a matrice.

Non si può vendere bestiame senza che il venditore sia in possesso del bollettino, che sarà consegnato al compratore. Il bollettino sarà dall'acquirente depositato nell'ufficio comunale del luogo, dove si dovrà registrare il bestiame acquistato, per le opportune verifiche e annotazioni. Della consegna si rilascerà ricevuta.

Art. 5.

Il segretario comunale, a richiesta del proprietario, ha obbligo di rilasciare immediatamente il bollettino, che conterrà la indicazione del nome e domicilio del venditore e compratore, del numero e della qualità del bestiame venduto e la descrizione del marchio o segno.

Per il rilascio di ciascun bollettino, si dovranno corrispondere centesimi venti che andranno a beneficio del segretario comunale, il quale provvederà alle spese occorrenti per tale servizio.

Art. 6.

L'uso del bollettino è anche obbligatorio per le vendite e per le permute di bestiame, che si faranno nelle fiere, nei mercati ed ai macellai; e la cessione del medesimo a chi ne acquista la proprietà è l'unico titolo che possa provare la buona fede dei contraenti.

Art. 7.

Sono applicabili ai bollettini tutte le disposizioni del Codice penale per quanto riguarda la falsificazione o l'alterazione di atti pubblici.

Art. 8.

Tanto il registro d'iscrizione degli animali, quanto i bollettini, sono considerati documenti interessanti la pubblica sicurezza ed esenti dalla tassa di bollo.

Art. 9.

Il registro d'iscrizione e il bollettario per il rilascio dei bollettini saranno custoditi nell'ufficio comunale a cura del segretario.

Saranno compilati appositi moduli per i registri di iscrizione e per i bollettari.

Art. 10.

Il proprietario di bestiame è obbligato ad esibire la ricevuta o i bollettini a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

Art. 11.

In caso di macellazione, il macellaio ha obbligo di

consegnare il bollettino all'ufficio comunale. Se il macellaio è lo stesso proprietario del bestiame, dovrà fare regolare denuncia all'ufficio comunale per la verifica e l'annotazione sul registro. Se la macellazione non avvenga nel Comune dove il bollettino fu rilasciato, questo dovrà essere, dall'ufficio comunale del luogo, restituito a quello d'origine per le annotazioni nel registro.

Art. 12.

Il bestiame, i cui conduttori o detentori siano privi di regolare bollettino, sorpreso nei pubblici mercati o al momento d'imbarco o durante il transito, sarà come sospetto di furtiva provenienza sequestrato e consegnato all'Autorità giudiziaria, la quale provvederà sia per la immediata restituzione al legittimo proprietario e sia per la vendita secondo i casi.

I conduttori o detentori saranno arrestati e deferiti all'Autorità giudiziaria.

Art. 13.

Non appena si verifichi lo smarrimento o il furto di un animale, il proprietario od il legittimo detentore dovranno darne notizia, ove sia possibile telegraficamente, per le annotazioni nel registro all'ufficio del Comune, che ne informerà l'Autorità politica del Circondario.

Per la ricerca del bestiame smarrito o rubato, i Sindaci possono corrispondere in franchigia telegrafica con i Sindaci dei Comuni del Mandamento.

Art. 14.

In caso di smarrimento del bollettino, questo, previo le debite verificazioni, potrà essere rinnovato, indicando però che il medesimo si rilascia *per duplicato.*

Art. 15.

I contravventori alle precedenti disposizioni saranno puniti a' sensi dell'art. 431 del Codice penale.

Capo II.
Repressione del pascolo abusivo.

Art. 16.

Nessuno potrà far pascolare il bestiame senza i relativi custodi, che dovranno essere almeno uno per ogni trecento capi di bestiame minuto, ed uno per ogni cento di bestiame grosso.

Art. 17.

Nei fondi proprii aperti non potrà tenersi al pascolo il bestiame senza la conveniente custodia e le cautele necessarie ad impedire che sia danneggiata l'altrui proprietà.

S'intende chiuso il fondo cinto da muro non interrotto dell'altezza di settanta centimetri, da siepe o fosso largo novanta centimetri e profondo ottanta, o da altri ripari, che impediscano l'uscita del bestiame.

Art. 18.

Ciascuno ha obbligo di denunziare entro 24 ore alla Autorità locale di pubblica sicurezza il bestiame altrui che si fosse frammischiato al proprio o fosse stato trovato vagante per la campagna.

Art. 19.

I proprietari, i coloni, i locatari, i mezzadri, che trovino nei fondi proprii animali vaganti, potranno sequestrarli e consegnarli alla Compagnia barracellare od alle Autorità di pubblica sicurezza per il relativo procedimento di legge a carico dei responsabili, salvo il diritto di agire anche per il risarcimento dei danni, a' sensi dell'articolo 1154 del Codice civile.

Art. 20.

Quando il bestiame dovrà essere condotto da un Comune all' altro, i conduttori dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

1) provvedere alla custodia con il numero di uomini prescritto dall'articolo 16;

2) indicare al Sindaco del Comune di partenza la strada che intende percorrere e non deviarne.

3) osservare tutte le altre disposizioni sancite dai Regolamenti di polizia rurale dei singoli Comuni.

Il Sindaco del Comune di partenza dovrà, del passaggio del bestiame, avvertire i Sindaci dei Comuni per i quali il passaggio avrà luogo.

Art. 21.

È assolutamente vietata l'abusiva introduzione del bestiame di qualunque sorta nei fondi altrui, chiusi o aperti.

I proprietarii di bestiame, che non abbiano fondi proprii per pascolo, hanno obbligo di fare al Sindaco la dichiarazione dei pascoli presi in fitto e degli uomini adibiti alla custodia. Di tale dichiarazione sarà loro rilasciata copia, che dovranno presentare ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica.

Art. 22.

Il barracellato potrà pure sequestrare il bestiame che attraverserà gli altrui seminati o sarà introdotto negli altrui terreni, sebbene ciò sia avvenuto col permesso del proprietario, sempre che un tale permesso non sia dato per iscritto e non sia stato preventivamente presentato al Capitano che vi appone il suo visto o lo restituisce subito a chi lo ha consegnato.

Il proprietario del bestiame sequestrato sarà invitato a ritirarlo nei tempi e nei modi stabiliti.

Art. 23.

Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21 è punito con le pene stabilite nel capoverso dell'articolo 426 del Codice penale, alle quali nel

caso preveduto nell'articolo 21 può essere aggiunta la confisca di tutto o di parte del bestiame.

Art. 24.

Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 21 capoverso è punito con le pene stabilite nell'articolo 434 del Codice penale.

Art. 25.

Le disposizioni contrarie al presente Regolamento sono abrogate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
PELLOUX.

Visto: *Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*
A. FORTIS.

Il Numero **410** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), con la quale furono istituite le Casse postali di risparmio;

Visto il relativo Regolamento, approvato con R. decreto del 9 dicembre detto anno, n. 2010, stessa serie;

Visto il R. decreto del 31 maggio 1894, n. 247, col quale pei depositi nelle Casse postali anzidette, non eccedenti L. 25, fu soppressa la conferma prescritta, indistintamente per tutti i depositi, dall'articolo 14 del Regolamento superiormente citato;

Ritenuto essere conveniente estendere la soppressione della conferma stessa ai depositi fino a L. 50 inclusive;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Poste ed i Telegrafi e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Pei depositi nelle Casse postali di risparmio non eccedenti L. 50 è soppressa la conferma di cui nell'articolo 14 del Regolamento approvato con R. decreto del 9 dicembre 1875, n. 2810 (serie 2ª), per l'esecuzione della legge del 27 maggio detto anno, n. 2779, stessa serie.

Art. 2.

I depositanti riceveranno invece, nell'atto di ciascuno di tali depositi, una bolletta, staccata dal vaglia che deve essere emesso dall'Ufficio di Posta per l'oggetto di cui nell'articolo 13 del Regolamento succitato, dalla quale risulti, mediante appositi listini di riscontro da esservi lasciati uniti, se la somma depositata stia nel limite di dieci, o di venti, o di trenta lire, e così di seguito, procedendo di dieci in dieci lire fino a cinquanta.

Art. 3.

L'Amministrazione potrà valersi della facoltà che le è riservata dall'articolo 18 del Regolamento sopracitato, relativamente ai depositi pei quali non fossero state ritirate le bollette di cui nell'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno 1° ottobre 1898.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 settembre 1898.

UMBERTO.

N. NASI.
VACCHELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione *di S. E. il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 9 agosto 1898, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Tursi (Potenza).*

SIRE!

Un'inchiesta eseguita nel marzo ultimo sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Tursi, mise in luce non poche irregolarità e l'assoluta trascuranza degli interessi del Comune. Si ricorse a' mezzi ordinari per ricondurre quella civica azienda nell'orbita della legalità e dell'utilità pubblica; ma invano. Si è persistito nel cattivo indirizzo, con oscitanza negli adempimenti di legge e con deliberazioni inconsulte come quella della nomina a vita di due vice segretari comunali, superflui al bisogno.

Ora, in seguito alle dimissioni presentate dalla maggior parte de' Consiglieri comunali, l'Amministrazione è in uno stato di completo disordine.

Per riorganizzarla e sistemarla fa d'uopo quindi ricorrere all'estrema misura dello scioglimento. E questo mi onoro di proporre alla M. V. con l'unito schema di decreto.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tursi, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Lalia Paternostro dott. Vincenzo è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 9 agosto 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 931394 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 190, al nome di Mancusi *Ruffina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Diamante Francesca fu Giovanni, ora moglie di Filippone Roberto fu Donato, domiciliata in Salerno; N. 931395 di L. 2830, N. 934820 di L. 4500 a favore della stessa Mancusi *Ruffina*, e N. 980060 di L. 550 a favore di Mancusi *Rufina* fu Giuseppe, minore u. s., N. 980725 di L. 850, N. 1068448 di L. 185, N. 1133409 di L. 210, a favore della predetta Mancusi Rufina, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Mancusi Rofina* fu Giuseppe, minore ecc. ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 17 settembre 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1078395 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1000, al nome di Gallucci Gustavo, Giulia, Emilia, e Vittorio fu Filippo, minori sotto la patria potestà della madre Laura Grassi fu Raffaele, vedova di Ferdinando Gallucci, domiciliati a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gallucci Gustavo, Giulia, Emilia e Vittorio fu Ferdinando, minori sotto la patria potestà della madre Laura Grassi fu Raffaele, vedova di Ferdinando Gallucci, domiciliati a Napoli, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 settembre 1898.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Con decreto in data 21 settembre 1898, essendo stata accertata la presenza della fillossera nei Comuni di Ulà Tirso (Cagliari), Aurigo (Porto Maurizio), Colle Salvetti (Pisa), Giojosa Marea (Messina), venne esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

28 settembre 1898.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	99.74 3/4	97.74 3/4
	4 1/2 % *netto*	108.21 1/8	107.08 5/8
	4 % *netto*	99.59	97.59
	3 % *lordo*	63.70	62.50

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il Regio decreto 23 luglio 1896, n. 413, che istituisce presso la R. Università di Roma (Facoltà di lettere e filosofia), delle borse di studio per il perfezionamento negli studî dell'arte medioevale e moderna;

Decreta:

Per il biennio scolastico 1898-1900, è aperto un concorso per esame, fra i laureati in lettere e filosofia nelle RR. Università italiane, a due borse di studio, ciascuna di L. 1200 per il primo anno e di L. 1800 per l'anno secondo, da pagarsi in rate mensili posticipate.

I concorrenti dovranno presentare, non più tardi del giorno 31 ottobre venturo, al Rettorato della R. Università di Roma, regolare domanda in carta bollata da L. 0,60, corredata della laurea in lettere, e da un attestato comprovante la conoscenza di due lingue straniere, cioè francese, tedesca o inglese.

Sarà titolo di preferenza il certificato di frequenza ai corsi di storia dell'arte o di estetica.

Roma, addì 24 settembre 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO

a due posti di Alunno della Scuola italiana di archeologia.

Con le norme fissate dal R. decreto 23 luglio 1896, n. 412, è bandito un concorso a due posti di alunno della Scuola italiana di archeologia con l'annuo assegno di L. 1800 per un triennio.

I concorrenti dovranno presentare a questo Ministero (Direzione Generale delle antichità e belle arti) la domanda di ammissione su carta da bollo di L. 1,20, corredata della laurea dottorale in lettere e del certificato di cittadinanza italiana.

Il termine utile per presentare le domande di ammissione è fissato a tutto il 31 ottobre 1898.

Gli ammessi al concorso dovranno sostenere prove orali e scritte in una delle discipline archeologiche (antichità ed epigrafia romana, antichità ed epigrafia greca, archeologia dell arte) a loro scelta; e dovranno dar prova di ben conoscere le lingue francese e tedesca.

Oltre ai due posti predetti, non ne saranno conceduti altri, ancorchè sia il caso di giovani dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice e classificati immediatamente dopo i due vincitori.

Compiuto il triennio di alunnato e conseguito il diploma di maturità, gli alunni non avranno diritto ad alcun ufficio governativo, e potranno soltanto avere la preferenza nel conferimento di posti negli Istituti antiquarii.

Con altro avviso verrà determinato il giorno in cui gli esami di ammissione avranno luogo.

Roma, addì 24 settembre 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

2

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 80 Alunni agli impieghi di 1ª categoria

In esecuzione del decreto Ministeriale in data 30 corrente mese, è aperto un concorso per l'ammissione di 80 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal Regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno, approvato con Regio decreto 13 agosto 1897, n. 419.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di novembre prossimo venturo presso il Ministero dell'Interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate dai concorrenti, non più tardi del giorno 20 ottobre, alla Prefettura della Provincia nella quale eglino risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di dimora;

4° fede penale, di data recente;

5° certificato medico comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego;

6° certificato di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una delle Università dello Stato, o il diploma della Scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato fornito di diploma della predetta Scuola produrrà pure quello di licenza liceale, riportato in un Istituto governativo o pareggiato, e dovrà inoltre provare di avere regolarmente compiuto i tre anni di studî prescritti dagli Statuti della Scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l'esame finale.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) d' accettare le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che abbiano meno di 18 anni e più di 30 anni di età; salvo le disposizioni contenute nell'articolo 7 del R. decreto 13 agosto 1897, n. 419, e a favore dei concorrenti che appartengono all'Amministrazione dello Stato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. Diritto civile comparato col Diritto romano.
II. Diritto costituzionale.
III. Economia politica e scienza delle finanze.
IV. Diritto amministrativo.
V. Diritto penale (libro I).
VI. Diritto commerciale.
VII. Leggi organiche amministrativo e tributario.
VIII. Storia letteraria e civile d'Italia, dal medio-evo (anno 476) ai nostri giorni.
IX. Una lingua straniera (francese, inglese o tedesca), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco od inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti, sulle sole prime cinque materie.

Gli aspiranti, che saranno giudicati vincitori del concorso, dovranno prestar servizio gratuito durante l'alunnato; ma potrebbero ricevere un'indennità mensile, non superiore alle lire 100, quando fossero destinati a prestar servizio in residenza diversa dalla loro abituale o da quella delle loro famiglie.

Roma, addì 31 luglio 1898.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
GERMONIO.

6

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

AVVISO DI CONCORSO

a 15 posti di Alunno di concetto nell'Amministrazione carceraria

Giusta l'autorizzazione impartita con Decreto 5 settembre anno corrente, n. 16689, da S. E. il Ministro dell'Interno, è aperto un concorso per l'ammissione a 15 posti di Alunno di concetto nell'Amministrazione carceraria, secondo le norme stabilite dagli articoli 19 a 27 e 41 a 49 dell'Ordinamento approvato col R. Decreto 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª), nonchè secondo quelle stabilite col R. Decreto 3 agosto 1898, n. 379.

Le domande di ammissione dovranno esser dirette al Ministero per mezzo dei Signori Prefetti delle Provincie ove gli aspiranti hanno domicilio, non più tardi del 15 ottobre 1898.

Unitamente alla domanda i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di accettare, in caso di nomina di Alunno, qualunque residenza e di assoggettarsi alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Alle domande dovranno essere uniti i documenti, conformi alle disposizioni della legge sul bollo, comprovanti:

a) di essere cittadino italiano;

b) di aver compiuto gli anni 20 e non superati i 35;

c) di aver soddisfatto gli obblighi di leva;

d) di essere dotato di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni fisiche;

e) di aver sempre tenuto regolare condotta e di non essere mai incorso in alcuna condanna penale;

f) di aver conseguita la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno.

Il documento comprovante quest'ultimo requisito dovrà essere esibito in originale e non si ammettono titoli equipollenti.

Quelli indicati alle lettere *d)* ed *e)* dovranno aver data non anteriore al 1° luglio ultimo scorso.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo delle rispettive Prefetture.

Per l'ammissione i candidati dovranno sostenere esami scritti ed orali sulle materie del programma riportato di seguito.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'Interno entro il corrente anno, in giorni da destinarsi.

I candidati, che negli esami riporteranno l'idoneità fino alla concorrenza dei posti per cui è bandito il concorso, saranno nominati Alunni e classificati secondo la graduatoria dei punti ottenuti.

A parità di punti avranno la preferenza coloro che ne abbiano riportato maggior numero negli esami scritti, ed a parità anche di questi, i candidati di maggior età.

Gli Alunni dovranno fare un tirocinio di almeno sei mesi. Questo tirocinio è gratuito se prestato da essi nel luogo di abituale dimora della famiglia; in caso diverso verrà loro concessa una indennità mensile non eccedente le lire cento.

Trascorso il periodo dell'esperimento, e qualora vi siano posti disponibili nel grado superiore, gli Alunni saranno nominati Segretari di seconda classe con lo stipendio annuo di lire duemila.

Roma, addì 14 settembre 1898.

Il Direttore Generale
G. CANEVELLI.

RROGRAMMA

PER GLI ESAMI D'AMMISSIONE AI POSTI DI ALUNNO
(Art. 23 dell'Ordinamento approvato con R. decreto 6 luglio 1890, n. 7010, serie 3ª)

CARRIERA DI CONCETTO

Esame scritto

1° giorno — Composizione sopra una tesi di diritto penale.

2° giorno — Soluzione ragionata di un quesito scelto fra le materie dell'esame orale.

Breve traduzione dall'italiano in francese.

Materie dell'esame orale

I. — *Diritto civile*: Della proprietà — Delle obbligazioni — Dei contratti — Dei quasi contratti e delle prove — Dei privilegi — Delle ipoteche.

II. — *Diritto costituzionale*: Del governo monarchico rappresentativo — Della divisione dei poteri — Prerogative della Corona secondo lo Statuto italiano — Istituzione e composizione del Senato — Attribuzioni delle due Camere del Parlamento — Privilegi parlamentari — Dei Ministri e della responsabilità parlamentare — Dell'Ordine giudiziario e dei Giurati — Dei diritti guarentiti ai cittadini dallo Statuto.

III. — *Diritto amministrativo*: Degli uffici dello Stato necessarii e contingenti — Dello Stato, della Provincia, del Comune, delle Associazioni e dei Corpi morali — Del Domanio pubblico — Dell'opera e dei beni dei privati che si richieggono per ragioni di pubblica utilità — Della forza pubblica — Delle funzioni elettive e dei servizi retribuiti — Dei Collegi consultivi nella pubblica Amministrazione — Delle obbligazioni dello Stato e del Comune come persone private — Dell'esercizio dell'Autorità pubblica, dei rappresentanti dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

IV. — *Diritto penale*: Delle teorie di diritto penale — Beccaria — Romagnosi — Rossi — Scuola moderna — Definizione, distinzione e generi del reato — Classificazione dei reati — Nozioni razionali e storiche della pena, e teoria della sua applicazione — Dei sistemi penitenziarii.

V. — *Economia politica*: Del concetto della ricchezza e della scienza economica — Della produzione della ricchezza e del capitale — Delle forze naturali, degli scambî, della moneta e del credito — Della legge della offerta e della domanda, del salario, dell'interesse e del profitto.

VI. — *Storia e geografia*: Avvenimenti dal 1796 al 1815 — Trattato di Vienna — Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia — Divisioni generali della superficie terrestre — Confini dei varii Stati d'Europa — Geografia speciale d'Italia — Linee principali di comunicazione — Divisioni amministrative — Prodotti.

2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Tutti i giornali di Londra si occupano della questione di Fashoda e sono unanimi nel sostenere che l'influenza anglo-egiziana deve dominare su tutta la valle del Nilo.

Il *Times* dice che bisogna trattare colla Francia in via amichevole. « Però - aggiunge esso - crediamo utile dichiarare nel modo più esplicito che, per il momento, questi negoziati devono limitarsi ad un solo oggetto, cioè a dire al pronto richiamo della spedizione Marchand e delle altre truppe francesi dalla valle del Nilo e dai territorii sudane si appartenenti al Khedive. La discussione sopra altri punti sarebbe possibile in seguito; ma non si potrebbero intavolare dei negoziati fino a tanto che i francesi non avranno rinunziato completamente all'idea che quelle regioni siano state legittimamente occupate da essi ».

Il *Times* dice che la tattica seguìta dalla Francia sul Niger non sarà ripetuta, e conchiude: « Noi e i nostri alleati abbiamo riportato una vittoria decisiva nel Sudan e non possiamo permettere che altri raccolga una parte del frutto dei nostri sforzi ».

Lo *Standard*, il *Daily Chronicle* e gli altri giornali si pronunciano nello stesso senso.

***

Sullo stesso argomento, la *Kölnische Zeitung* fa le seguenti riflessioni.

« Non conviene attribuire all'incidente di Fashoda un'importanza esagerata; ma è certo un gran vantaggio per gli

inglesi che precisamente in questo momento la faccenda Dreyfus e tutte le sue conseguenze occupino siffattamente l'opinione pubblica in Francia da non lasciar tempo ai francesi di trattare con qualche energia gli affari egiziani.

« La questione di diritto può, a nostro avviso, essere difesa da ambo le parti, però che se, da una parte, l'Egitto non ha mai rinunziato al suo diritto di possesso su Fashoda, esso è perduto, in fatto, per gli egiziani da più di dieci anni e, in un certo senso, dato che non vi possano riconoscere in verun modo i diritti del Califa, Fashoda è divenuta *res nullius*.

« L'Egitto, o per dir meglio l'Inghilterra, non riconosce questo punto di vista, pure ne tenne conto in una certa misura, non espellendo i francesi da Fashoda colla forza, ma ammettendo tacitamente, a quanto sembra, che la questione venga risolta in via diplomatica.

« E, ammettendo che il componimento della vertenza sia affidato ai diplomatici, non si può a meno di notare che l'Inghilterra ha le mani libere, mentre l'attività della Francia è paralizzata dall'affare Dreyfus. »

***

Si ha per telegrafo da Madrid, 27 settembre:

Secondo informazioni dei giornali, il ministro degli affari esteri avrebbe inviato ai Commissari per i negoziati di pace a Parigi, un telegramma in cui è detto essere opinione della Spagna che gli Stati-Uniti non abbiano il diritto di tenersi le Filippine e che, se essi si tengono Manilla, questa non potrebbe essere considerata che come pegno.

Il maresciallo Blanco ha chiesto al governo delle istruzioni per esercitare a Cuba la sovranità spagnuola fino al momento in cui il trattato di pace sarà firmato.

L'ammiraglio Cervera ha fatto sapere al ministro della marina che esso porrà la sua candidatura ad un posto di deputato per poter difendere innanzi alla Camera la condotta della marina a Cuba.

Il Consiglio dei Ministri si è occupato dell'esame dei conti arretrati della campagna di Cuba, ed ha cercato mezzi per procedere alla liquidazione di questi conti.

Il *Correo*, organo ministeriale, dice essere profondamente preoccupato delle enormi spese causate dal rimpatrio delle truppe e dei funzionari da Cuba. « Le risorse del Governo, aggiunge il *Correo*, sono esauste, l'elasticità dei mezzi della Banca di Spagna ha un limite e le circostanze non sono favorevoli per ottenere un prestito all'estero ».

Gli americani vorrebbero che lo sgombro di Cuba fosse terminato il 31 dicembre; gli spagnuoli invece chiedono che loro sia accordato un termine fino al 28 febbraio.

Il maresciallo Blanco ha telegrafato che ha bisogno di 35 milioni per il pagamento del saldo dovuto ai volontari.

***

I giornali austriaci pubblicano il seguente telegramma da Sofia, 27 settembre:

Notizie dalla Macedonia dànno come grave la situazione in più distretti, abitati in maggioranza dai cristiani. Nelle montagne di Strucnicka e Nevropkop vanno formandosi numerose bande di insorti la maggior parte giovanotti.

Il comitato macedone d'azione ha fatto acquisto in questi giorni di grandi quantità d'armi di cui una parte venne già mandata a destinazione. A migliaia circolano in Macedonia proclami, eccitanti i cristiani a liberarsi dal giogo turco.

La *Narodna Prava* domanda che cosa è avvenuto delle centinaia di bulgari che da un anno si trovavano nelle carceri di Skoplja, Salonicco e Stip e invita il Governo a chiederne conto alla Porta.

S. E. l'onorevole Fortis nelle Romagne

S. E. il Ministro dell'Agricoltura, onorevole Fortis, accompagnato dal Sindaco di Cesena, Evangelisti, dall'on. senatore Saladini, dagli onorevoli deputati Pasolini e Pasqui, dagli assessori, dal Prefetto di Forlì e da ragguardevoli cittadini, si recò ieri a visitare la tenuta di Capodargine, del Comune di Cesena, in territorio di Cesenatico.

Visitati gl'importanti lavori di bonifica per colmate, diretti dall'ingegnere comunale Belletti, l'on. Ministro Fortis, ammiratissimo, lodò grandemente l'opera del Municipio, utilissima all'agricoltura e parziale ed efficace realizzazione del problema dell'associazione fra capitale e lavoro.

Nella cascina terza della bonifica fu offerta dal Municipio una refezione. La stanza era elegantemente decorata con stemmi, bandiere e fiori.

Allo *champagne* il Sindaco Evangelisti salutò con efficace e breve discorso l'on. Ministro Fortis, ringraziandolo per la sua visita, che sarà sprone a perseverare nei miglioramenti dell'agricoltura, osservando che questa bonifica poteva dirsi un esempio della colonizzazione interna, che è stata sempre il primo pensiero del Ministro.

S. E. l'on. Fortis rispose al saluto del Sindaco, e, pur dichiarando non essere il momento d'un discorso, ringraziò per l'ospitalità cordiale e per le accoglienze festose.

Disse che vide lieto gli ammirevoli lavori di bonificazione, esempio di vera e pratica colonizzazione. Ciò lo convince non essere un sogno della sua fantasia il progetto da lui vagheggiato. L'opera vista, costituisce un esempio che grandi cose sono possibili in questo ramo ad incremento dell'agricoltura. Beve, fra una calda ovazione, alla prosperità di Cesena ed alla floridezza della tenuta visitata.

Ritornato a Cesena, l'on. Ministro visitò la scuola pratica di agricoltura, ammirandone l'ordine, il metodo d'insegnamento ed i locali.

L'on. senatore Saladini, Presidente della Scuola, ringraziò l'on. Ministro per la sua visita rilevando i progressi dell'Istituto.

L'on. Fortis rispose elogiando la direzione e gli insegnanti e promettendo il suo costante appoggio.

Indi l'on. Ministro visitò la Cassa di Risparmio e la Banca Popolare.

Iersera poi ebbe luogo nella sala del Casino del teatro un banchetto di oltre 170 coperti in onore dell'on. Ministro Fortis.

Vi assistevano le rappresentanze di Forlì, Ravenna e Savignano.

Allo *champagne* brindò primo il Sindaco di Cesena Egli salutò e ringraziò l'on. Ministro per la sua visita. Il suo sapiente programma è garanzia di risveglio economico. Augura che l'on. Fortis faccia sorgere il credito agrario, diminuire la piaga dell'emigrazione ed arrestare la scomparsa della piccola proprietà, nerbo della ricchezza nazionale. Invoca dall'opera dell'on. Fortis la riforma del sistema tributario divenuto troppo grave.

L'on. Saladini porta il saluto al Ministro in nome del Comitato cittadino. Ricorda le battaglie combattute per le libertà civili, ed afferma che la presenza dell'on. Fortis nel Ministero richiama a sperare nell'assodamento delle vere libere istituzioni, e nella riforma del sistema tributario, perchè egli è conoscitore dei mali che affliggono la patria nostra.

L'on. Pasolini ricorda che il Ministero attuale deve essere il Ministero del lavoro e lo rassicura la presenza in esso dell'on. Fortis al quale manda un caldo ed affettuoso saluto.

Parlò quindi S. E. l'on. Fortis e pronunziò un discorso del quale l'*Agenzia Stefani* ci trasmette il seguente sunto:

« Ringrazia gli amici, il sindaco della città generosa e nobile per la storia del patriottismo antico, l'amico Saladini ed il deputato Pasolini per gli auguri fattigli. Teme che il sentimento d'affetto esageri le sue possibilità e le sue qualità personali e non vorrebbe che all'aspettazione seguisse una disillusione per opera sua. Porta nel governo della cosa pubblica convinzioni saldissime e una forte volontà; spera di raggiungere una parte di bene. Prega di non diffondere troppo la fiducia personale, perchè le speranze non siano superiori alle opere.

Prova soddisfazione per questa unità di pensiero e di sentimenti intorno a lui, non per i meriti suoi, ma perchè rappresenta il pensiero generale. Il paese vuole risorgere e lavorare pacificamente, essere temuto e rispettato.

L'unificazione del pensiero politico rappresenta un vero beneficio per l'opinione pubblica italiana Augura che la simpatica ed entusiastica riunione delle menti e dei cuori si conservi nelle opere e perduri, perchè abbiamo bisogno assoluto di concordia per combattere i nemici nostri che minano le forze e l'avvenire delle istituzioni del paese.

Dobbiamo proporci di vincere in faccia al popolo italiano questa battaglia, questa lotta poderosa, d'influenza, poichè tutti pretendono di disporre delle simpatie delle masse e i nemici d'Italia credono d'avere allontanate le masse o parte di esse dalle istituzioni che ci reggono, che ci hanno data e garantiscono l'unità d'Italia; contrastare palmo a palmo il terreno; affezionare le masse alle istituzioni; dimostrare che le classi dirigenti non sono indifferenti nè incuranti delle sofferenze dei lavoratori.

La proprietà moderna è ben diversa dall'antica feudale. Essa rappresenta la solidarietà sociale; non l'interesse privato, ma l'interesse sociale. Conviene propagare queste idee onde non possa attecchire nelle masse il concetto che un mutamento nelle condizioni sociali possa migliorare la loro condizione. Il programma deve essere quello di rialzare le funzioni dello Stato, ravvivare le forze, attivare tutte le funzioni dello Stato, proteggere ogni attività, diffondere il lavoro, proteggerlo, avviarlo. La funzione moderna dello Stato è proteggere ogni attività, e le energie economiche, svegliarle, proteggerle.

Per modificare il sistema tributario bisogna essere sicuri, non della diminuzione delle spese militari, ma che molte fiscalità sieno tolte di mezzo e sia attenuata ogni forma di fiscalità con utili trasformazioni.

Spera che le condizioni del paese e dell'Europa muteranno e renderanno possibile una diminuzione delle tasse. Sente che il pensiero politico è vivo e se ne rallegra; questo pensiero è per la patria grande, potente e rispettata. Il programma del lavoro trionferà, malgrado la discordia, malgrado i nemici. Il dubbio sia bandito dai cuori e si affermi ancora una volta che non vi può essere unità e grandezza d'Italia senza le istituzioni a cui è avvinta. Questo gli piace affermare in mezzo a romagnoli, perchè abbia tutto il suo significato

Ringrazia per le festose accoglienze; ricorda che l'idea economica è predominante alla politica. Attesta la sua gratitudine, affermando che egli è fortemente italiano ed ostinatamente romagnolo ».

Una imponente ovazione salutò il discorso dell'on. Ministro.

Ultimo parlò l'on. Rava e salutò per Ravenna l'on. Ministro, speranza di Romagna e d'Italia.

Alle ore 21, S. E. il Ministro, salutato alla stazione dalle autorità, dai numerosi amici ed acclamato dalla folla, partì per Roma, ove è giunto stamane col treno delle ore 6,45.

S. E. il Generale Cosenz

Una ben dolorosa notizia si sparse in sull'annottare di ieri per la città.

S. E. il Generale Enrico Cosenz, cavaliere dell'ordine supremo della SS.ma Annunziata, senatore del Regno, già capo di stato maggiore dell'esercito, era morto in seguito a fulminea paralisi cardiaca che lo prese alle ore 4,35, nel mentre usciva dal palazzo Bonaccorsi al Corso, in cui dimorava.

Nel nome di Enrico Cosenz si compendia tutta la

leggendaria epopea del risorgimento nazionale dal 1848 al 1870.

Era nato a Gaeta il 12 gennaio 1820 e, dopo essere stato allievo nel collegio militare della Nunziatella a Napoli, nel 1840 veniva nominato alunno alfiere nell'artiglieria dell'esercito delle Due Sicilie. Tenente dall'ottobre 1844, lasciava il servizio nell'agosto 1848 per essersi recato a Venezia, dove dal generale Pepe fu nominato capitano d'artiglieria; indi insegnò nella scuola politecnica instituitasi in detta città, e dal Governo provvisorio veneziano venne promosso fino al grado di colonnello, con incarico di comandante della prima linea di difesa al ponte della Laguna, e vi durò sino alla capitolazione nell'agosto 1849.

Nel 1859 lo troviamo luogotenente colonnello nel 1° reggimento dei « Cacciatori delle Alpi », poi, nello ottobre successivo, colonnello comandante la brigata « Ferrara ».

Nel luglio 1860 era colonnello brigadiere nell'esercito meridionale, capitanato da Garibaldi; quindi fu comandante la X divisione, poi Ministro della guerra a Napoli; in seguito luogotenente generale, comandante la II divisione del corpo dei volontari.

Nell'agosto 1870 era alla testa dell'XI divisione presso il corpo d'esercito d'osservazione nell'Italia centrale, e dall'ottobre di detto anno al maggio 1877 comandò la divisione di Roma, finchè nell'ottobre 1881 fu nominato presidente del corpo di stato maggiore.

In quest'ufficio rimase fino al novembre 1893, epoca in cui fu collocato in posizione ausiliaria.

Il Cosenz fece le campagne di guerra del 1848-49, 1859, 1860-61 e si distinse pure nella repressione del brigantaggio.

Nel 1848-49 fu ferito tre volte.

Nel 1859 ebbe la menzione onorevole al valore pel combattimento di Varese e la croce d'ufficiale dell'Ordine militare di Savoia.

Ferito al collo in Milazzo nel 1860 ebbe la commenda dell'Ordine militare di Savoia.

S. M. il Re lo nominò cavaliere dell'Ordine supremo della SS.ma Annunziata il 14 marzo 1890.

Enrico Cosenz fu deputato del I Collegio di Como nella VII^a Legislatura, del Collegio di Pesaro nella VIII^a, di quello di Forlì nella IX^a, del IV Collegio di Napoli nella X^a e del Collegio di Piove di Sacco nella XI^a.

Il 9 novembre 1872 fu nominato senatore del Regno.

Uomo di vivido ingegno, di carattere inflessibile, di coraggio straordinario, di estesissima coltura militare, la sua improvvisa perdita è un lutto per l'esercito e per la patria tutta.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

In onore del Padre della Patria. — Ieri gli ufficiali dell'11° reggimento fanteria, con una rappresentanza del 12° reggimento, prima di lasciare Roma per la loro nuova residenza, si recarono al Pantheon a deporre una corona sulla tomba di Re Vittorio Emanuele.

Per la pace. — L'Assemblea generale del *Bureau International de la Paix*, chiuse ieri i suoi lavori.

Fu inviato un telegramma al Presidente della Repubblica del Chilì, facendo appello ai suoi sentimenti umanitari per evitare una guerra coll'Argentina, ricorrendo ad un arbitrato ed ispirandosi alla proposta dello Czar per la pace.

L'Assemblea manifestò infine la speranza che i negoziati in corso fra la Spagna e gli Stati-Uniti d'America forniscano il modo di legare le due nazioni con un trattato arbitrale permanente.

S. M. il Re Umberto ha risposto al telegramma inviatogli dal *Bureau International*, ringraziando dei sentimenti espressigli ed assicurando del suo interessamento pei lavori dell'Assemblea.

Stamane i Delegati hanno visitato la Società della pace di Torre Pellice.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 29 settembre, a lire 107,83.

Congresso drammatico. — Ieri, a Torino, fu inaugurato primo congresso drammatico.

Erano presenti il Prefetto, il Provveditore agli studî, l'onorevole Ferdinando Martini, Giacosa, Praga, molte notabilità e critici drammatici e numerosi congressisti.

Pagano pronunziò il discorso inaugurale e furono nominati Presidente l'on. Martini e Vice-presidente Giacosa.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Savoja*, della Veloce, partì da Las Palmas per il Plata, ed il piroscafo *Kaiser Wilhelm*, del N. L., giunse a New-York.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 28 — Il Presidente del Consiglio, Sagasta, ha dichiarato che le difficoltà finanziarie sono appianate. Furono inviati al maresciallo Blanco 35 milioni di pesetas.

GRANATA, 28 — Il fiume Duero è straripato. La città è completamente inondata. I danni sono considerevoli.

TUNISI, 28 — Vi fu un conflitto a Sebadbiah sulla frontiera del Souf, fra doganieri e contrabbandieri indigeni.

Un doganiere e due contrabbandieri rimasero uccisi.

LONDRA, 28 — Il *Daily Chronicle* ha da Liverpool: « Lo scopo del viaggio di Lugard in Inghilterra sarebbe di sventare il piano dei Francesi, il quale mira ad impedire agli inglesi di congiungere il Nilo col Niger ».

PARIGI, 28. — Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Manau, sta esaminando, in casa sua, l'incartamento Dreyfus.

Si assicura che non consegnerà la sua requisitoria scritta prima della fine della settimana.

LISBONA, 28. — Ricorrendo oggi il genetliaco del Re e della Regina, i membri del Congresso internazionale della Stampa si sono recati al Palazzo dell'Ajuola a presentare ai Sovrani felicitazioni ed omaggi. Stasera vi saranno fuochi artificiali a Cascaes.

VIENNA, 28. — Secondo la *Neue Freie Presse*, è stato arrestato a Macarska, a bordo di un vapore giunto da Trieste, Carlo Antonelli, ritenuto pericoloso anarchico.

Perquisito gli furono trovati una lima simile a quella del Luccheni e documenti importantissimi.

PARIGI, 28. — La prima seduta della Commissione per la pace ispano-americana è fissata a sabato.

LONDRA, 29. — L'Inghilterra, l'Italia, la Francia e la Russia si sono poste d'accordo circa le Note da dirigersi alla Porta riguardo all'isola di Creta.

I loro ambasciatori a Costantinopoli rimetteranno alla Porta una Nota collettiva energica chiedendo il ritiro delle truppe ottomane dall'isola.

WASHINGTON, 29. — Il Tesoro ha deciso di anticipare il pagamento degli interessi sui titoli del Debito pubblico che scadono il 1° gennaio 1899.

COPENAGHEN, 29. — La Regina Luisa è morta, stamane, alle ore 5,30.

SHANGHAI, 29. — Si dice che lo Tsung-li-Yamon chiederebbe spiegazioni circa la presenza della Squadra britannica nel Petchili.

LONDRA, 29. — Il *Daily Telegraph* ha dal Cairo che il generale Kitchener si dimetterà dalla carica di Sirdar e che gli succederà il colonnello Winter.

Secondo lo stesso giornale, il Ministro della guerra degli Stati-Uniti, Alger, verrebbe nominato Ambasciatore a Londra.

Lo *Standard* invita Lord Salisbury a dichiarare Fashoda territorio egiziano.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 28 settembre 1898

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	751.8.
Umidità relativa a mezzodì.	83.
Vento a mezzodì	S debole.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 23°. 9. Minimo 18°. 5.
Pioggia in 24 ore	mm. 22.9.

Li 28 settembre 1898:

In Europa pressione alta sul Golfo di Guascogna a 766 e sulla Russia meridionale 767; bassa sull'alta Italia 755 e sulla Finlandia 750.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato ovunque, fino ad 8 mm. estremo N; temperatura poco variata; pioggie generali con temporali al Centro e Sud.

Stamane: cielo nuvoloso o coperto con pioggie.

Barometro: 755 Genova, Livorno, Venezia, Ancona; 756 Torino, Belluno, Chieti, Roma, Porto Torres; 757 Foggia, Cagliari; 759 Potenza, Palermo; 760 Lecce, Catania.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno a ponente Italia superiore, meridionali altrove; cielo nuvoloso o coperto con pioggie e temporali; mare mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 28 settembre 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	piovoso	calmo	20 7	17 8
Massa Carrara	coperto	legg. mosso	27 5	17 0
Cuneo	coperto	—	16 0	13 0
Torino	coperto	—	18 0	15 6
Alessandria	coperto	—	17 3	16 3
Novara	coperto	—	18 0	15 5
Domodossola	piovoso	—	18 9	13 6
Pavia	nebbioso	—	18 0	14 5
Milano	coperto	—	18 0	15 6
Sondrio	coperto	—	20 9	14 8
Bergamo	coperto	—	19 5	14 0
Brescia	coperto	—	22 0	15 5
Cremona	coperto	—	17 7	15 7
Mantova	piovoso	—	17 0	16 0
Verona	piovoso	—	21 0	14 0
Belluno	piovoso	—	16 9	13 5
Udine	coperto	—	19 0	15 0
Treviso	coperto	—	18 6	17 6
Venezia	piovoso	calmo	17 3	15 2
Padova	piovoso	—	17 2	16 1
Rovigo	piovoso	—	19 0	14 4
Piacenza	coperto	—	16 8	15 4
Parma	piovoso	—	17 4	14 8
Reggio Emilia	piovoso	—	17 0	15 0
Modena	coperto	—	19 9	15 3
Ferrara	piovoso	—	17 6	15 6
Bologna	coperto	—	17 3	14 8
Ravenna	$^1/_2$ coperto	—	21 3	16 2
Forlì	coperto	—	19 2	17 8
Pesaro	coperto	calmo	23 4	18 0
Ancona	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	23 8	19 0
Urbino	nebbioso	—	20 1	14 6
Macerata	$^1/_2$ coperto	—	22 8	16 6
Ascoli Piceno	$^1/_4$ coperto	—	23 0	17 0
Perugia	coperto	—	23 6	15 6
Camerino	$^3/_4$ coperto	—	20 5	15 2
Lucca	piovoso	—	27 2	17 3
Pisa	piovoso	—	26 7	16 4
Livorno	coperto	calmo	25 4	15 8
Firenze	coperto	—	24 6	17 8
Arezzo	piovoso	—	23 6	16 2
Siena	coperto	—	22 5	15 6
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	26 5	18 5
Teramo	coperto	—	24 6	17 2
Chieti	$^1/_2$ coperto	—	21 4	13 0
Aquila	$^3/_4$ coperto	—	22 7	14 3
Agnone	coperto	—	25 0	15 0
Foggia	coperto	—	30 0	19 1
Bari	$^1/_2$ coperto	calmo	28 0	18 0
Lecce	$^3/_4$ coperto	—	27 9	19 8
Caserta	$^3/_4$ coperto	—	26 9	17 3
Napoli	piovoso	mosso	24 7	19 9
Benevento	piovoso	—	26 1	16 9
Avellino	coperto	—	25 3	15 9
Caggiano	piovoso	—	24 1	13 9
Potenza	coperto	—	22 2	13 6
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	$^3/_4$ coperto	—	19 6	13 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	26 5	19 5
Trapani	$^3/_4$ coperto	calmo	28 0	21 5
Palermo	coperto	calmo	25 9	18 8
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	62 0	18 0
Caltanissetta	piovoso	—	25 0	13 0
Messina	coperto	calmo	26 0	20 5
Catania	coperto	mosso	25 5	18 9
Siracusa	coperto	calmo	26 4	19 0
Cagliari	piovoso	calmo	28 0	18 0
Sassari	piovoso	—	23 8	16 0

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.